

IN QUESTO NUMERO

MONOGRAFIA

La maggior parte delle aziende muore per Crediti e non per Debiti.

NOTIZIARIO

- Importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici.
- Libro Unico del Lavoro: nessuna sanzione per omessa indicazione di ROL non fruiti.
- Lavoro occasionale di tipo accessorio: il vademecum dell'INPS.
- La dichiarazione per l'inizio attività dell'impresa cambia nel 2010.
- Bando della Regione Umbria per la presentazione di progetti innovativi.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Assolta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano la società in linea con il modello ex D.Lgs. 231/01.
- Lavoro a termine per sostituzione lavoratori assenti: è sufficiente motivare l'esigenza di sostituzione, integrata dall'indicazione di elementi ulteriori.
- I rapporti deteriorati con i superiori giustificano il trasferimento del lavoratore.
- La violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato anche se il figlio maggiorenne lavora ed aiuta i fratelli piccoli.
- Il patteggiamento del sindaco di una S.p.A. non garantisce il risarcimento alla società.
- Marchio comunitario tutelato fin dalla domanda di registrazione.
- Sequestrabili dal fisco i beni del contribuente anche per le somme dovute a titolo d'imposta.
- L'eccesso di velocità per correre al pronto soccorso non giustifica l'infrazione.
- IRAP: la sezione tributaria della Cassazione ribadisce definizione del requisito dell'autonoma organizzazione.
- Accordo sindacale sui nuovi dipendenti valido anche senza indicazione di sede e mansioni.
- Legittimo licenziamento del lavoratore che sottrae merce aziendale, anche se di modico valore.
- Sui beni del fallito non può scattare il fermo amministrativo.
- No alla revisione della patente se all'automobilista non viene comunicata la decurtazione dei punti.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

MONOGRAFIA

La maggior parte delle aziende muore per Crediti e non per Debiti.

Questa affermazione, che può apparire provocatoria, in realtà sintetizza ciò che le imprese del nostro Paese stanno vivendo negli ultimi anni. Il Recupero del Credito, in un'azienda è importante quanto il marketing e la gestione del personale/produzione, in quanto senza questa attività si crea mancanza di liquidità di fondi che porta inevitabilmente al collasso dell'azienda stessa. Da un'indagine Lince-Cerved sulle PMI, il 67,3% delle aziende è in peggioramento e il 32% ha iniziato l'anno con scarsi risultati in banca e con il rischio della chiusura definitiva. L'Umbria sta seguendo il trend nazionale, ovvero il peggioramento dei pagamenti che si sono avuti nel corso dell'anno appena concluso è pari al 26,23% rispetto al 2008 e addirittura il 52,50 % rispetto al 2007. Il dato che lascia sbigottiti è che 6 imprese su 10 pagano in ritardo, ciò che è quindi necessario è un intervento a monte per impedire o quantomeno limitare i ritardi. D'altronde in numerosi casi non è conveniente assicurare il credito, in quanto molto oneroso e limitativo dell'attività commerciale: ogni cliente deve essere affidato volta per volta dalla compagnia assicurativa, con evidenti ripercussioni sui tempi e sulla convenienza economica delle singole operazioni. Come intervenire allora? Innanzi tutto occorre un piano ben articolato e con fasi definite:

➤ FASE PRELIMINARE:

- Al momento dell'acquisizione di un nuovo cliente occorre verificare la sua solidità aziendale, chiedendo informazioni ad operatori del settore che possono fornire tutte le indicazioni utili per poter inquadrare il cliente. Sono indispensabili, inoltre, anche le notizie acquisite "sul campo" dagli agenti-venditori che hanno una conoscenza diretta del "lato umano" dell'azienda e del suo background. Le suddette informazioni saranno utili anche per monitorare la solvibilità del nuovo cliente oltre a capire quali modalità di pagamento possiamo richiederli. Se sappiamo, ad esempio, che un cliente è solito pagare le fatture a 90gg è inutile pretendere un pagamento a 30gg perché, pur di essere servito, l'accetterà, ma sicuramente non lo rispetterà. Occorre, quindi, una valutazione caso per caso per cercare di adattare le proprie esigenze con quelle del nuovo cliente, qualora si ritenga che il ritardo medio dei pagamenti sia troppo grave, è meglio soprassedere non servendo quel cliente: è meglio avere pochi clienti ma solvibili, che tanti, ma alcuni inaffidabili.
- Una volta acquisito il nuovo cliente è importante la modalità di pagamento che viene scelta. Sicuramente se si deve stilare una classifica di convenienza che potrebbe essere: 1° Rimessa diretta 2° RID, 3° Ri.Ba., 4° Bonifico bancario, 5° Assegno (lasciato solo in via eccezionale e residuale). Si deve quindi cercare di incentivare i clienti a scegliere le modalità di pagamento che sono a noi più congeniali, per esempio si può proporre uno sconto sul fatturato annuale qualora il cliente rispetti la modalità di pagamento per tutti i dodici mesi, o altri accorgimenti "commerciali" per incentivare la puntualità del cliente.

➤ FASE INTERMEDIA:

- Occorre effettuare un monitoraggio delle scadenze, con l'invio di un fax prima della scadenza della fattura, semplicemente come promemoria "di cortesia" al cliente.
- Alla scadenza della fattura inviare un ulteriore fax con l'estratto conto e le indicazioni per effettuare il pagamento.
- Durante tutta la fase intermedia, fino a quando non si passa la pratica al legale, telefonare al cliente con regolarità, sollecitandolo al pagamento e chiedendogli date/scadenze certe sull'invio della somma.
- Molto importante è abituare il cliente alla puntualità: non si deve permettere che prenda "brutte abitudini" come quella di pagare in ritardo, quindi deve essere monitorato costantemente dall'ufficio commerciale/agente che lo segue direttamente. La regola generale, derogabile solo in situazioni sporadiche ed eccezionali, deve essere la "tolleranza zero" sui ritardi sin dall'inizio del rapporto commerciale.
- Fondamentale risulta essere il blocco del cliente con eventuale blocco delle spedizioni e/o dell'inserimento di nuovi ordini, fasi che possono essere stabilite in modo stabile: ad esempio, dopo 15gg di ritardo blocco fido - 30gg blocco spedizioni etc. Questi blocchi fanno in modo che chi si occupa degli acquisti del cliente solleciti la contabilità fornitori a rispettare i pagamenti altrimenti l'azienda rischia di trovarsi senza merce.
- Si deve creare una sinergia tra i vari comparti dell'azienda creditrice in modo che non sia solo chi si occupa del recupero crediti a dover combattere con il cattivo pagatore, ma che siano tutti i comparti a cercare di risolvere il problema. Un'azienda che vende ma non incassa non è una buona azienda. C'è bisogno che il comparto vendite venga messo a conoscenza di tutte le azioni che l'azienda mette in campo (blocco fido/spedizioni o altro) in modo da attuare una strategia comune.
- Per incentivare una maggiore collaborazione si possono creare dei bonus aggiuntivi o simili per l'agente/venditore che riesce ad incassare alla scadenza della fattura o ad altre date stabilite. Si possono organizzare delle riunioni a cadenza fissa 3/6 mesi con la rete vendite in cui viene indicato il nominativo dell'agente-commerciale che ha incassato di meno o più tardi; questo farà in modo che alla riunione successiva il peggiore cercherà in tutti i modi di migliorare. Per gli agenti si può fare un calcolo del ritardo medio con cui incassa e procedere al pagamento delle loro spettanze con lo stesso ritardo.

- **FASE FINALE:** dopo aver tentato di recuperare stragiudizialmente il credito senza esito è fondamentale avere un ottimo Studio Legale di fiducia che si metta subito in azione, attivando senza indugio le procedure giudiziali. Molto importante è stabilire a priori un termine dopo la quale viene automaticamente passato al recupero legale il cliente: ad esempio a 60gg dalla scadenza della fattura se non si è sicuri dell'avvenuto paga-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

mento (copia del bonifico con CRO). Quando i clienti vedono che dopo un certo numero di giorni interviene automaticamente il legale faranno in modo di non oltrepassarlo per non dover pagare anche le spese legali e gli interessi moratori che, si ricorda, sono dovute ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Tale norma, infatti, dà un grosso aiuto alle imprese in quanto prevede la possibilità di applicazione del tasso di mora di gran lunga più oneroso rispetto a quello legale per i pagamenti in ritardo (attualmente è l'8%, contro il 1% degli interessi legali). Anche se tale strumento ormai è conosciuto alla stragrande maggioranza delle aziende, si può fare una circolare ai clienti (o indicarlo nel modulo d'ordine, tra le condizioni di vendita) in cui si avverte che da una data in poi verranno applicati automaticamente gli interessi di mora a tutti i pagamenti effettuati in ritardo. A seguito di un pagamento in ritardo si invia una lettera in cui si avverte che verrà emessa la fattura per gli interessi sul ritardo. Questa eventualità però è bene avvertire, che raramente porterà ad un saldo degli interessi di mora, in quanto spesso l'azienda, pur di incassare la somma scaduta, rinuncia agli interessi.

In conclusione è bene mettere in guardia il lettore che bisogna monitorare il nuovo cliente per ovvie ragioni: non si conosce e quindi si deve verificare la sua attendibilità; molto importante, però, è anche l'attenzione ai vecchi clienti perché con chi si conosce è facile essere indulgenti e concedere di più, ma, a volte, sono proprio questi che vanno in sofferenza. Con l'adozione, da parte dei clienti dello Studio Legale Laurenzi, delle procedure sopra indicate, abbiamo notato che già dopo solo un anno la percentuale delle pratiche che vengono passate alla gestione giudiziale scende vorticosamente. Dopo due anni si è giunti addirittura ad una percentuale di solo il 5% del totale dei crediti in sofferenza (con il 95% dei crediti recuperati in fase stragiudiziale). Ciò, quindi, che è senza dubbio necessario (e soprattutto in questo periodo) è la costanza e la dedizione ad uno dei compiti più importanti dell'azienda: il recupero del credito.

(Avv. Alessia Traversini)

NOTIZIARIO

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici.

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2008-dicembre 2008 ed il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 è risultata del 0,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici (circolare Inps n. 11 del 28 gennaio 2010). Tale circolare fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2009. Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006.

Libro Unico del Lavoro: nessuna sanzione per omessa indicazione di ROL non fruiti.

Il Ministero del lavoro con nota 30.11.2009, prot. n. 25/I/0018372 stabilisce che non comporta l'applicazione di alcuna sanzione l'omessa indicazione sul Libro Unico del Lavoro dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL) non fruiti dal lavoratore e dai quali non derivino riflessi retributivi, contributivi o fiscali. Quindi, non costituendo violazione non è sanzionabile. Al contrario, la sanzione è applicabile in tutti i casi in cui l'omissione si riferisca al godimento dei ROL oppure alla registrazione dell'erogazione di un' indennità sostitutiva. L'attenzione dei tecnici ministeriali è concentrata su permessi orari per i quali il CCNL stabilisce una scadenza di godimento; segnatamente la problematica verte sull'eventuale necessità di eseguire delle registrazioni quando, per la fruizione dei permessi orari, il contratto collettivo nazionale di lavoro fissa una scadenza entro la quale i permessi stessi devono essere concessi.

Lavoro occasionale di tipo accessorio: il vademecum dell'INPS.

L'INPS, con la Circolare del 03.02.2010, n. 17, fa il punto sulle importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 relative alle tipologie di prestatori e committenti e all'ambito di attività. L'INPS fa presente che in via sperimentale per l'anno 2010 è prevista la possibilità di impiegare, nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l'occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina. L'impiego in prestazioni di lavoro occasionale accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 e si conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali lavoratori possono essere svolte in tutti i settori produttivi, anche in favore degli enti locali. Gli enti locali potranno pertanto affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali. Le categorie di destinazione possono essere individuate nei:

- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

L'impresa familiare può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi. Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:

- per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;
- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.

Le attività concernenti i "lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti" sono circoscritte, nell'ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.

La dichiarazione per l'inizio attività dell'impresa cambia nel 2010.

Con provvedimento del 29 dicembre 2009 n. 193688 sono stati approvati i nuovi modelli AA7/10 (società) e AA9/10 (persone fisiche) da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva.

La nuova modulistica in vigore dal 01.01.2010, dovrà essere utilizzata dal 01.02.2010. Le novità della nuova versione dei modelli AA7 e AA9 (vengono recepite le modifiche alla disciplina Iva introdotte dall'articolo 11 del D.L. n. 135/2009):

Soggetti non residenti: in particolare, in base alla nuova normativa (intervenuta sull'articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972), i non residenti con stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato non possono più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dalla casa madre, ma devono far confluire tali operazioni nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione attiva in Italia. Abolita, in pratica, la possibilità, per i soggetti non residenti, di assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.

Comunicazione unica attraverso la presentazione di un "modello unico": dal 01.04.2010 i modelli AA7/10 e AA9/10 non dovranno più essere utilizzati dai soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese. Da tale data (articolo 5 Dpcm 6 maggio 2009) sarà operativa la comunicazione unica che dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali connessi all'apertura di nuove imprese e ottenere il codice fiscale e la partita IVA. Nelle "Modalità di presentazione" delle istruzioni del modello sono state, infatti, inserite le informazioni che riguardano il nuovo modello "ComUnica – Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa", da presentarsi esclusivamente per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese. Relativamente ad essa, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 è stata inserita, nelle "Modalità di presentazione", una specifica parte denominata "ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007)". Gli adempimenti della Comunicazione unica sono:

- A. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972);
- B. domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel REA, con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- C. domanda di iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
- D. domanda di iscrizione, variazione, cessazione al Registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali (art. 44, comma 8, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003);
- E. domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- F. variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
 - 1) attività esercitata;
 - 2) cessazione attività;
 - 3) modifica denominazione impresa individuale;
 - 4) modifica ragione sociale;
 - 5) riattivazione attività;
 - 6) sospensione attività;
 - 7) modifica della sede legale;
 - 8) modifica della sede operativa;
- G. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
- H. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane (art. 5 del D.P.C.M. 6 maggio 2009).

I nuovi modelli possono essere presentati con le seguenti modalità:

- 1) consegna a qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, in duplice esemplare. Non è necessario che si tratti dell'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, mentre la denuncia può essere presentata anche da persona delegata dal contribuente. In questo caso in calce al modello va compilata la delega scritta e va allegata una fotocopia di un documento di identità. L'ufficio rilascia al contribuente il certifi-

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

- cato di attribuzione della partita Iva o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e consegna copia della dichiarazione;
- 2) spedizione postale, mediante raccomandata, a un qualunque ufficio delle entrate, allegando copia di un documento di identificazione del dichiarante. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
 - 3) presentazione telematica con trasmissione da parte del contribuente o tramite intermediari abilitati. In questo caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno di trasmissione.

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione del modello ad uso dei contribuenti diversi dalle persone fisiche (enti, associazioni, eccetera) non tenuti alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, per richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale, per comunicare variazioni dati, e per segnalare, esclusivamente con modalità telematica, fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni.

<http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/Comunicazione+annuale+IVA+2010/>.

Bando della Regione Umbria per la presentazione di progetti innovativi.

Possono usufruire delle agevolazioni previste dal bando le PMI e le Grandi Imprese con sede in Umbria.

Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:

- Investimenti:
 - Investimenti innovativi - (esempio: impianti, macchinari ed attrezzature; brevetti e software, spese relative ad opere murarie e ad impianti tecnologici; costruzione o ampliamento di immobili già esistenti purché di proprietà dell'azienda, terreni e l'acquisizione di strumentazione per il funzionamento dei laboratori di ricerca aziendali);
 - Investimenti TIC - (esempio: acquisto hardware e software);
- Servizi:
 - Consulenze specialistiche - (esempio: marketing, organizzazione, finanza, gestione, logistica, produzione, export, fiere ed esposizioni);
 - Consulenze TIC\IT - (esempio: portali web, e-commerce, cablaggio, wireless, VoIP, software gestionali);
 - Certificazioni - (esempio: qualità, ambiente, salute e 626);
- Ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Entità delle incentivazioni: l'agevolazione è corrisposta nella forma di contributo a fondo perduto nella misura che varia dal 10% al 60% delle spese ritenute ammissibili.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Assolta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano la società in linea con il modello ex D.Lgs. 231/01.

Il GIP di Milano ha assolto un'importante società quotata in Borsa escludendo la responsabilità per il reato di aggravi informativo (art. 2637 c.c.). Determinante per l'assoluzione della S.p.A. l'adozione di un modello organizzativo conforme alle linee guida varate e aggiornate da Confindustria. Il GIP ha rigettato la richiesta del PM di sospensione dell'attività e di sanzione pecuniaria della società, formulata sulla base del D.Lgs. 231/01, sostenendo che la Società aveva adempiuto a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 231/01, dotandosi di un Codice Etico, Modello Organizzativo ed Organismo di Vigilanza, reali ed attuati effettivamente.

Lavoro a termine per sostituzione lavoratori assenti: è sufficiente motivare l'esigenza di sostituzione, integrata dall'indicazione di elementi ulteriori.

La Cassazione, sezione lavoro, con la decisione n. 1576/2010 è intervenuta, dopo la recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 214 del 2009), in tema di disciplina regolatrice del contratto a termine e di onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo. In particolare, la Corte ha statuito che il requisito di

specificità, nell'ambito di una situazione aziendale complessa, può ritenersi soddisfatto dall'enunciazione dell'esigenza di sostituire i lavoratori assenti, integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

I rapporti deteriorati con i superiori giustificano il trasferimento del lavoratore.

È lecito il trasferimento di un lavoratore ad altro reparto se i rapporti con i superiori sono "deteriorati". Né tantomeno la posizione dell'azienda può essere definita mobbizzante.

Lo ha precisato la Corte di cassazione che, con una sentenza del 04.02.2010 ha respinto il ricorso di un dipendente che prima aveva chiesto di essere trasferito, subito dopo un problema avuto con un collega, e poi ci aveva immediatamente ripensato. In particolare il dipendente aveva segnalato una serie di irregolarità commesse da un superiore e questo, per tutta risposta, l'aveva fatta sospendere. La Suprema Corte ha motiva-

to che l'adozione di una sanzione disciplinare per comportamenti serbati nel reparto può essere una fonte di conflitto idoneo a turbare la funzionalità. Quindi, l'assegnazione ad altro reparto, lungi dal configurare mobbing, era da considerare giustificata e persino doverosa sotto il profilo del buon andamento del servizio pubblico.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato anche se il figlio maggiorenne lavora ed aiuta i fratelli piccoli.

La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con una sentenza del 02.02.2010, ha esteso le responsabilità, oltretutto al caso di aiuti di nonni o di altri familiari, anche a quello dei figli già indipendenti. Ma non basta. I figli vanno mantenuti secondo le esigenze legate all'età, incluse le spese per la scuola, il motorino (per esempio) e in generale le spese che possono essere ragionevolmente affrontate con un certo tenore di vita. Infatti l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento degli altri congiunti atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.

Il patteggiamento del sindaco di una S.p.A. non garantisce il risarcimento alla società.

L'applicazione concordata della pena sulla mancata vigilanza delle operazioni societarie che hanno portato al dissesto finanziario non è una carta vincente ai fini dell'azione sociale di responsabilità da parte della Società. È quanto sancito dalla Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di un'azienda in liquidazione presentato contro i sindaci accusati, anche nel procedimento penale, di non aver vigilato su operazioni che avevano determinato il dissesto finanziario e su irregolarità di bilancio. Questo perché, la cosiddetta sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento di responsabilità e non ha quindi efficacia diretta nel giudizio civile risarcitorio: con la conseguenza che la possibilità di trarne presuntivamente elementi di prova a carico del soggetto condannato dev'essere valutata in concreto, anche sulla base del materiale probatorio raccolto in sede penale.

Marchio comunitario tutelato fin dalla domanda di registrazione.

C'è infatti contraffazione anche nel caso in cui il marchio non è stato ancora formalmente registrato ma è stata presentata la domanda, completa "dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva". La stretta arriva dalla Corte di cassazione con una sentenza del 02.02.2010. In particolare, secondo la Suprema Corte, la riforma dell'anno scorso (L. n. 99/09) non ha fatto altro che rafforzare la tutela del marchio comunitario. In sostanza la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, oltre che a quello privato del soggetto inventore, e la previsione secondo la quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alte-

razione di marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assuma la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Inoltre la tutela è stata anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione o brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.

Sequestrabili dal fisco i beni del contribuente anche per le somme dovute a titolo d'imposta.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 28.01.2010, ha rispolverato una vecchia decisione di legittimità secondo cui in base al disposto dell'art. 22 del D. Lgs. 472/1997 è consentita l'applicazione delle misure cautelari reali sulla base del processo verbale di accertamento anche al fine di garantire la riscossione delle somme dovute a titolo di imposta, e non solo in riferimento alle somme dovute a titolo di sanzioni. Infatti quando il credito sorge quale diretta conseguenza della violazione finanziaria, non c'è ragione di distinguere quello relativo alla pena pecuniaria dalle (altre) obbligazioni derivanti dalla stessa violazione, per limitare alla prima la operatività della misura cautelare". Sulla base di questo principio la Suprema corte ha accolto il ricorso del fisco che aveva chiesto il sequestro di beni di una società alla quale aveva notificato un avviso di accertamento.

L'eccesso di velocità per correre al pronto soccorso non giustifica l'infrazione.

La Corte di cassazione, con una sentenza del 28.01.2010 ha sancito che l'automobilista non può invocare a sua discolpa lo stato di necessità. In particolare la seconda sezione civile ha confermato la multa a un romano che, dopo aver pensato a un imminente attacco cardiaco era andato sulle strade della capitale a 167 km all'ora senza fermarsi all'alt degli agenti. Nel dichiarare inammissibile il suo ricorso i giudici hanno inoltre precisato che era infondata la pretesa giustificazione, non essendo logicamente recepitibile la tesi per cui il timore di un attacco cardiaco induca a guidare a 167 km/h con pericolo per sé e per gli altri, a non fermarsi all'alt delle forze dell'ordine invece di chiedere soccorso, a procurarsi ex post un certificato medico irrilevante.

IRAP: la sezione tributaria della Cassazione ribadisce definizione del requisito dell'autonoma organizzazione.

Con la sentenza n. 1194 del 2010, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di controversia relativa al rimborso dell'Irap di un contribuente per difet-

to del presupposto impositivo, ha stabilito che l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta dell'Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Gli Ermellini, motivando la sentenza per relationem e rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, hanno inoltre affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.

Accordo sindacale sui nuovi dipendenti valido anche senza indicazione di sede e mansioni.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 04.02.2010, ha respinto uno dei motivi del ricorso di un'azienda che rivendicava l'illegittimità di un accordo sindacale perché mancava dell'indicazione della sede e delle mansioni. Si legge nel principio enunciato che in tema di obbligo contrattuale di assunzione del lavoratore, la mancata predeterminazione della sede e delle mansioni del lavoratore non sono di ostacolo all'applicazione della tutela costitutiva ex art. 2932 c.c., ove sia per ogni altro aspetto determinato l'oggetto del contratto di lavoro. La Cassazione ribadisce, inoltre, che la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre produce i propri peculiari effetti, sostituendo autoritativamente il consenso mancato di uno dei contraenti, solo dal momento del passaggio in giudicato.

Legittimo licenziamento del lavoratore che sottrae merce aziendale, anche se di modico valore.

Il caso ha visto coinvolto un lavoratore addetto alla vendita il quale aveva sottratto della merce nel supermercato dove prestava attività lavorativa. Per tale motivo gli era stata irrogata la sanzione del licenziamento per giusta causa, contro la quale il dipendente aveva proposto ricorso. La Corte, nel richiamare conforme giurisprudenza, ha ricostruito il corretto iter logico-giuridico per l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, secondo cui si deve valutare: **1.** la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione: alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale; **2.** la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Riguardo l'accertamento della gravità dei fatti, sostiene la Corte di Cassazione, lo stesso è un punto riservato all'apprezzamento del giudice di merito, il quale può essere censurabile in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione. Nella fattispecie in esame, la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha proceduto ad una congrua ed esauriente motivazione, attenendosi alle modalità su richiamate e, pertanto, ha rigettato il ricorso: il

so: il lavoratore dipendente non deve sottrarre merce al datore di lavoro, anche se di modico valore; laddove ciò accada, si giustifica il licenziamento.

Sui beni del fallito non può scattare il fermo amministrativo.

L'amministrazione che vanta un credito nei confronti di una società sottoposta a procedura fallimentare non può adottare il fermo amministrativo, per recuperarlo. Infatti, ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza del 08.02.2009: l'adozione di un provvedimento di fermo amministrativo in pendenza della procedura fallimentare è preclusa dall'art. 168 r. d. 16 marzo 1942 n. 267, che vieta l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore, alle quali è equiparabile il fermo amministrativo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti interpretato tale norma (art. 168) nel senso che il divieto di azione esecutiva include anche l'emissione del fermo amministrativo da parte della pubblica amministrazione nei riguardi dei crediti che il fallito vanta nei confronti della stessa, e che l'eventuale compensazione con crediti pretesi dalla pubblica amministrazione verso il fallito debba farsi applicando esclusivamente l'art. 56 l. fall. Ne consegue che il fermo è inopponibile alla curatela fallimentare, anche se non tempestivamente impugnato e che la compensazione da parte dell'Amministrazione non può ostacolare il giudizio di ottemperanza, potendo essere fatta valere solo nella procedura fallimentare.

No alla revisione della patente se all'automobilista non viene comunicata la decurtazione dei punti.

Lo ha stabilito il Tar che, con una sentenza del 05.02.2010, ha accolto il ricorso di un'automobilista che in seguito ad alcune infrazioni si era vista decurtare 20 punti della patente. Ma il Ministero le aveva comunicato solo la prima decurtazione. Poi, era scattato il provvedimento di revisione mediante nuovo esame. La donna lo aveva impugnato lamentando la mancata comunicazione. Il TAR lo ha accolto e ha annullato il provvedimento del dicastero. In particolare, hanno motivato i giudici, in tema di sanzioni per violazione del codice della strada, la mancata comunicazione della decurtazione che dovrebbe seguire alle infrazioni commesse, non consentendo al trasgressore di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con d. m. 29 luglio 2003 è in contrasto con la ratio dell'istituto della patente a punti, in violazione dell'art. 126-bis del codice della strada. Infatti nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d. lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada.